

Comune di

Area Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA N. del	
------------------	--

OGGETTO: Ordinanza non contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D.Lgs. 267/2000 – Modifica degli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione per prevenire situazioni di aggregazione serale/notturna e il conseguenziale disturbo della quiete e del riposo. - **Modifica ordinanza n. 66 del 12/06/2020.**

IL SINDACO

Rilevato:

che a seguito della riapertura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, comprese le attività artigianali con asporto, si sono rinnovati quei fenomeni di disturbo del riposo e della tranquillità già oggetto in passato di svariate proteste da parte dei cittadini e che si sono altresì verificate violazioni delle misure di prevenzione COVID-19 adottate a livello nazionale e regionale, sia in tema di rispetto di distanze interpersonali sia con riguardo all'uso dei dispositivi di protezione individuale;

Ritenuto:

pertanto necessario contrastare le occasioni che possano dare luogo a situazioni di disturbo e porre in essere tutte le azioni idonee ad evitare la formazione delle citate aggregazioni serali/notturne;

Atteso:

che ai sensi dell'art. 50 – comma 7bis del D.Lgs. 267/2000 " Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché

dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici".

Considerato

Che con ordinanza n. 66 del 12/06/2020 si sono già approvate delle specifiche limitazioni in materia di orari di vendita;

Ritenuto

che nella individuazione delle suddette limitazioni si sono tenute in debito conto le esigenze commerciali degli esercenti che hanno subito gli effetti del c.d. lockdown, al fine di consentire loro una efficace ripresa delle attività, contemperando le predette esigenze con gli interessi tutelati dalla art. 50 c. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 nonché' ponendo i presupposti per scongiurare o ridurre il rischio di aggregazioni notturne, potenziale fattore di contagi virali;

Considerato

Tuttavia che nel corso di un incontro coi rappresentanti di categoria svoltosi in data 24.6.2020 sono emersi dei possibili correttivi che, pur senza far venire meno le precauzioni al fine di contenere le possibilità di contagio, tuttavia meglio si adattano alle esigenze commerciali,

Ritenuto

infine che il presente provvedimento può essere considerato sperimentale e che sotto tutti gli aspetti che con il medesimo intendono tutelarsi, ne vanno valutati costantemente gli effetti;

Visti:

```
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS);
```

```
- il R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
```

- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- il D. Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998;
- il D. Lgs. n. 267 del 2000

- la Legge n. 125/2001;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge n. 35/2020;
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33;
- il DPCM con allegati del 17 maggio 2020;
- le Ordinanzecontingibile n. 21 e n. 22 del Presidente della Regione Siciliana;
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche
- il vigente Regolamento sullo Sviluppo Sostenibile ai fini della Convivenza tra le Funzioni Residenziali e le Attività di Esercizio Pubblico e Svago nelle aree Private, Pubbliche e Demaniali

ORDINA

Modificare come segue l'O.S. n. 66 del 12.6.2020 e, per l'effetto, che a far data dalle ore 20:00 del giorno successivo alla pubblicazione della presente e per i 30 giorni successivi, su tutto il territorio cittadino siano osservate le sotto indicate prescrizioni:

- 1. divieto per gli esercizi di vicinato di vendere per asporto bevande alcooliche di qualsiasi gradazione prima delle ore 08:00 e dopo le 20:00.
- 2. per gli esercenti che svolgono anche attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato (ad es. gastronomie, rosticcerie, etc.) non vige il divieto di cui al comma 1 e pertanto è autorizzata la vendita per asporto e somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione fino alle ore 24:00;
- 3. è fatto divieto dalle ore 20:00 consumare bevande alcooliche in contenitori di vetro all'esterno dei locali e dell'eventuale area di suolo pubblico ad essi afferente;
- 4. divieto per tutti gli esercizi indistintamente dalle ore 24:00 di effettuare vendita di bevande alcooliche per asporto; è consentito il consumo all'interno del locale o nello spazio esterno di pertinenza regolarmente avuto in concessione e nel rispetto delle linee guida allegate all'O.P.R.S. 22/2020;
- 5. obbligo di sospensione delle attività di somministrazione e vendita alle ore 01.30 e successivo obbligo di chiusura alle ore 02:00 per tutti gli esercizi, fatta eccezione per le attività di vendita di prodotti di gastronomia di produzione propria, con divieto per quest'ultimi di somministrazione e di vendita di bevande alcooliche.

ORDINA ALTRESI'

E' fatto obbligo all'esercente l'attività autorizzata di apporre un apposito cartello indicante l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio e il numero massimo di soggetti ricevibili all'interno del locale e il rispetto di tutte le linee guida in materia.

Gli organi di vigilanza sono onerati di effettuare i controlli e di far rispettare la presente ordinanza.

In caso di violazione delle suddette disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano le sanzioni previste all'art. 50, comma 7 bis c.1 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita: "L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativapecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, conmodificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689".

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta nella misura di Euro 1.000.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4° della legge n. 241/1990 si precisa che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia o alternativamente il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii., si indica il Comune di Palermo come Amministrazione competente, si indica come oggetto: limitazioni in materia di orari di vendita, si indica l'Ufficio "AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO Servizio SUAP" ed il relativo Dirigente, quale responsabile del procedimento, nonché l'Ufficio dove prendere visione degli atti.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso a:

- Prefettura di Palermo;
- Comando Polizia Municipale di Palermo;
- Questura di Palermo;
- Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Palermo;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo.

Il Sindaco Leoluca Orlando